



COMUNE DI PAVIA

OGGETTO: Ordinanza semplice ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267 per la prevenzione delle allergie dalla pianta erbacea Ambrosia – Anno 2022.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833;
- Legge 24/11/1981, n.689;
- l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dal Decreto Legge 31/03/2003, n. 50, convertito dalla Legge 20/05/2003, n. 116;
- Decreto 04/05/2004, n. 7257;

Richiamati:

- la nota pervenuta da parte di ATS Pavia (P.G. 44561/2022) in data 27/04/2022, nella quale si indicano le misure ed i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'Allegato Tecnico della stessa nota e conseguentemente dell' aerodispersione del polline al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche.
- L'Ordinanza della Regione Lombardia del 29/03/1999, n. 25522, avente per oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 32 della Legge del 23/12/1978, n.833, Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata", che impone ai proprietari e/o conduttori di aree pubbliche o private di procedere allo sfalcio delle aree interessate dalla presenza della sopra citata pianta erbacea;
- Le numerose note dell'Arpa e dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), che segnalavano, già negli anni precedenti la presenza nel periodo estivo dell'Ambrosia in varie aree cittadine, invitando a provvedere in merito;

Premesso:

- che la pianta erbacea "Ambrosia" ha avuto negli anni una forte diffusione nella nostra Regione, interessando anche il territorio della provincia di Pavia, dove si prevede una sua ulteriore espansione;
- che il polline di tale pianta erbacea è molto allergenico, causando irritazione al naso, agli occhi e asma in soggetti particolarmente sensibili;

Considerato che:

- l'Ambrosia fiorisce tra Agosto e Settembre producendo grandi quantità di polline e si sviluppa in particolare su banchine stradali, rotatorie e spartitraffico in genere, terreni incolti e coltivati a cereali, aree verdi abbandonate, argini dei canali e corsi d'acqua, margini delle aree agricole, massicciate ferroviarie, terre smosse dei cantieri edili, aree industriali dismesse o abbandonate, aree dedicate al verde pubblico (parchi e giardini);
- lo sfalcio delle aree infestate dalla sopra citata pianta erbacea è lo strumento più efficace sia per limitare la diffusione del polline, sia per contenere l'ulteriore sviluppo della pianta;
- sulle aree pubbliche di competenza, l'Amministrazione comunale ha disposto interventi periodici di pulizia e sfalcio finalizzati anche al contenimento e sviluppo dell'Ambrosia;

Ritenuto:

- necessario trasmettere indicazioni a tutti coloro che possono attuare azioni concrete finalizzate a ridurre la diffusione della pianta Ambrosia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata;

**ORDINA
NELLA SUA QUALITA'
DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' LOCALE**

A tutti i proprietari e/o conduttori pubblici e privati, agli amministratori di condominio, ai conduttori di cantieri edili e infrastrutture varie, di aree destinate a:

- Banchine stradali;
- Rotatorie e spartitraffico in genere;
- Terreni incolti;
- Terreni coltivati a cereali dove, dopo il raccolto l'Ambrosia cresce rigogliosamente;
- Aree verdi abbandonate;
- Argini dei canali e corsi d'acqua;
- Margini delle aree agricole;
- Aree adiacenti a ferrovie;
- Terre smosse dei cantieri edili;
- Aree industriali dismesse o abbandonate;
- Aree dedicate al verde pubblico (parchi e giardini);

1. ciascuno per proprie competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia, garantendo almeno tre interventi di sfalcio, da effettuarsi prima della fioritura e più precisamente:

- 1° sfalcio terza decade di giugno;
- 2° sfalcio terza decade di luglio;
- 3° sfalcio seconda decade di agosto.

2. Di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti **organi di vigilanza e della forza pubblica** di effettuare i **dovuti controlli**, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate

AVVERTE

Che chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza:

- a) all' Agenzia di Tutela della Salute (ATS);
- b) RFI S.p.A.;
- c) Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- d) Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
- e) Associazione Irrigazione Est Sesia;
- f) Al Dirigente del Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per quanto di competenza – Comandante della Polizia Locale;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

Mario Fabrizio Fracassi

